

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1878

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Avezzana, non ne possono aver colpa i componenti la Commissione i quali mettono nell'esame del progetto tutto quel tempo che la coscienza loro impone, per studiare a fondo la questione.

La parola spetta all'onorevole Tamaio, uno dei componenti la Commissione.

TAMAIO. Come uno dei componenti la Commissione dico che, non appena ci fu dato l'incarico di riferire su quella proposta di legge, ci siamo fatto un dovere di esaminarla minutamente. Avevamo bisogno di alcuni schiarimenti onde poter valutare il peso a cui andrebbe soggetta la finanza per questa legge, passarono molti giorni prima di avere le risposte dai ministri della guerra e delle finanze e di più, disgraziatamente, cinque o sei colleghi nostri sono assenti da Roma.

Io me ne appello al cuore e alla mente del generale Avezzana, se è giusto il biasimare tutta una Commissione quando parecchi dei suoi membri sono qui per l'adempimento dei loro doveri. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Li prego, non facciano conversazioni.

TAMAIO. Non appena due o tre di questi signori arriveranno, immediatamente adempiremo al nostro compito. Questo per salvare da ogni critica la Camera in generale e quelli in particolare che con tutto lo zelo hanno sempre fatto il loro dovere.

PRESIDENTE. Dunque l'incidente è esaurito.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge concernente le maggiori spese per la sistemazione della sede del Governo in Roma. (*V. Stampato, n° 26-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELL'INTERNO PER IL 1878 E SVOLGIMENTO DI PROPOSTE ED INTERROGAZIONI RELATIVE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo per il 1878 del Ministero dell'interno.

Si incomincerà collo svolgimento del progetto di legge, di cui fu data lettura in altra seduta, presentato dall'onorevole Vastarini-Cresi, per modificazioni alla legge di pubblica sicurezza.

L'onorevole Vastarini-Cresi ha pertanto facoltà di parlare.

VASTARINI-CRESI. L'annuncio dell'onorevole presidente che mi fa sapere di essere io il primo, fra sei proponenti progetti di legge, e 26 interroganti, a dover parlare, mi mette una grande perplessità nell'animo e quasi mi tenterebbe a rinunciare alla parola, se l'argomento che ho da trattare non mi sembrasse di tanta urgenza da metter da parte ogni altra considerazione che ad esso non si attenga.

Sono nemico giurato degli esordi, ma vi sono delle occasioni in cui bisogna far tregua coi nemici.

Il mio esordio consisterà nel premettere i motivi che mi hanno indotto a presentare il progetto di modifica della legge di P. S. agli argomenti per i quali stimo si raccomandì alla considerazione della Camera.

Il primo motivo della mia proposta si fonda sullo stato attuale della giurisprudenza, intorno al valore giuridico delle ordinanze di ammonizione.

Abbiamo in Italia cinque Corti di cassazione, ed esse hanno emesso sulla materia i pareri i più diversi.

La Corte di cassazione di Palermo e quella di Torino hanno dichiarato che l'ammonizione è una misura puramente amministrativa, che il pretore infligge in virtù di poteri che gli vengono dalla legge speciale di pubblica sicurezza e conseguentemente han ritenuto che la relativa ordinanza non è affatto suscettibile di ricorso.

Le Corti di cassazione di Firenze e di Roma, premesso che il magistrato non emette che atti giudiziari, han riconosciuto illimitatamente il diritto in chi si sentiva leso da un'ordinanza di ammonizione d'impugnarla con ricorso di annullamento.

La Cassazione di Napoli in mezzo a questa opposizione di pareri è venuta fuori con una terza opinione. Essa ha ritenuto l'ammonizione essere un atto amministrativo, ma non essere tale l'atto del pretore che si nega di pronunziare sopra un'istanza di revocazione dell'ammonizione quando si appoggia al fatto d'esser decorsi due anni senza che si sia dato luogo ad alcuna contravvenzione, o quando si offrono novelle prove per dimostrare erronea l'ammonizione. Allora il pronunziato del pretore è della natura di tutti gli altri, e quindi suscettibile di ricorso in Cassazione.

Da questa varietà di apprezzamenti deriva che l'individuo il quale è ammonito in Sicilia ed in Piemonte, e crede d'esserlo stato ingiustamente, non trova modo di levarsi di dosso il terribile carico; mentre tale impossibilità non fa ostacolo a colui che fu ammonito a Roma, a Firenze, od a Napoli. È questa una disuguaglianza, la quale, a mio modo